

STATUTO

della

"FONDAZIONE della Comunità di Malnate Ente Filantropico"

Articolo 1 - Denominazione

1.1. È costituita, in forma di Ente del Terzo Settore, una fondazione denominata "Fondazione della Comunità di Malnate Ente Filantropico", di seguito per brevità "Fondazione". Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La fondazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 e del Codice Civile.

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Malnate.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

2.3 La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 3 - Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio malnatese.

3.2 In particolare, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 117/2017, svolge attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017, lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generali a norma del presente articolo.

3.3 Per la realizzazione dei progetti di utilità sociale, la Fondazione:

- promuove la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza, per le finalità e con le modalità sopra indicate;

- può promuovere la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;

- collabora con altri enti privati o pubblici impegnati

in iniziative di erogazione a favore di soggetti senza scopo di lucro operanti nel proprio territorio;

- promuove e attua ogni forma di stabile collaborazione e integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di Malnate;

- promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;

- assiste coloro che intendono donare o effettuare lasciti, legati e/o oblazioni, operando per rimuovere gli ostacoli di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle finalità statutarie.

La Fondazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni e enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere o ottenere contributi da Enti privati o pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere.

3.4 La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.5 La Fondazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3.6 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 117/2017. I volontari saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare

i volontari ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- da contributi pubblici e privati, da donazioni, da lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
- dalle raccolte di fondi ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

4.2 Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato, a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee a assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione dalle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore.

4.4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta criteri formalizzati tramite apposito regolamento e modalità organizzative interne per:

- a) ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio degli investimenti nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti idonei per qualità, liquidabilità, rendimento e volatilità;
- b) diversificare adeguatamente gli investimenti per contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività, mercati, valute e aree geografiche, beni immobili, commodity;
- c) assicurare una efficiente gestione per ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione

e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche degli investimenti.

Articolo 5 - Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione, che nominerà un Presidente e un Vice Presidente;
- b) il Segretario Generale, se nominato;
- b) l'Organo di Controllo monocratico;

5.2 Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

5.3 Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

5.4 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, Consigliere Regionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria.

5.5 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5.6 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, di seguito per brevità "Consiglio", che è composto da un minimo di 9 (nove) e un massimo di 13 (tredici) membri, incluso il Presidente.

6.2 Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Sindaco del Comune di Malnate pro-tempore o un suo delegato permanente;
- b) i Presidenti delle consulte cittadine operanti sul territorio o loro delegati;
- c) un numero di consiglieri, che costituiscano la maggioranza rispetto al numero di consiglieri nominati ai sensi dei precedenti punti a) e b), nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente.

6.3 I consiglieri di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

6.4 Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati attraverso le medesime modalità mediante le quali era stato scelto il membro cessato dalla carica; il consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato degli altri.

6.5 In caso di anticipata cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e, su impulso dell'organo di controllo, sono avviate le procedure per il rinnovo dell'intero Consiglio; sino all'insediamento del nuovo Consiglio, i Consiglieri uscenti provvedono al disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione.

6.6 I Consiglieri si impegnano a contribuire alle attività della Fondazione mettendo a disposizione risorse, tempo, competenze, esperienze e professionalità.

Articolo 7 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; in particolare, al medesimo Consiglio compete:

- a) eleggere il proprio Presidente ed il Vice presidente;
- b) costituire comitati consultivi, composti anche da membri estranei al Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di attività istruttorie e preliminari;
- c) approvare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica il Regolamento generale per le erogazioni, nonché le eventuali modifiche dello stesso;
- d) redigere e approvare, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il bilancio preventivo e, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo;
- e) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- f) stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- g) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- h) approvare eventuali regolamenti interni;
- i) nominare il segretario generale;
- j) deliberare con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri in carica, l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi, nel rispetto dell'articolo 16 del presente statuto;

k) assumere il personale dipendente o con prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai consiglieri e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

l) ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'articolo 9.3 lettera e) del presente statuto.

Articolo 8 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, ogni mese e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno un terzo dei consiglieri in carica.

8.2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invio ai suoi membri e all'Organo di Controllo, a mezzo posta elettronica, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno cinque giorni o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.

8.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

8.5 Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In ogni caso, le deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno tre consiglieri.

8.6 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Articolo 9 - Presidente

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare all'uopo procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

9.2 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

9.3 Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- d) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- e) in caso di necessità e di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Art. 10 - Vice Presidente

10.1 Il vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.

10.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il consigliere più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

10.3 Nei confronti dei terzi, la firma del sostituto del Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del medesimo.

Articolo 11 - Segretario Generale

11.1 Il segretario generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi componenti.

11.2 Egli collabora:

- a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e al successivo controllo dei risultati;
- b) all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

11.3 Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

11.4 Il Segretario Generale, nel caso non ricopra la carica di consigliere, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo, redigendo i relativi verbali.

Articolo 12 - Organo di Controllo

12.1 È istituito un Organo di Controllo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

12.3 Il componente dell'Organo di Controllo, al quale si

applica l'articolo 2399 del codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

12.6 Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

12.8 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13 - Libri sociali

13.1 La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- c) il registro dei volontari.

13.2 I libri di cui alle lettere a), c) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. Il libro di cui alla lettera b) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

13.3 I verbali devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Articolo 14 - Esercizio Finanziario

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

14.2 Al superamento delle soglie di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 (trenta) aprile. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

14.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

É in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 15 - Operazioni straordinarie

15.1 Le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione, la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

Articolo 16 - Scioglimento

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in

manca di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17- Norme applicabili

17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, del D. Lgs. n. 117/2017 e delle altre norme di legge in materia.

Articolo 18 - Norma transitoria

18.1 Il presente statuto entrerà in vigore a fare data dall'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmato:

Maurizio Ampollini

Nicoletta Borghi

Certifico io sottoscritta Nicoletta Borghi, Notaio in Varese, iscritto al Collegio Notarile di Milano, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che la presente copia, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale analogico conservato nei miei atti.

Copia da me digitalmente firmata, in data odierna, utilizzando la mia smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certificato n. 53 4c).

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del C.A.D., la produzione della presente sostituisce quella dell'originale.

Varese, 15 dicembre 2023